

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(88/667/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che le successive modifiche degli allegati della direttiva 76/768/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/233/CEE ⁽⁵⁾, postulano un adeguamento delle disposizioni della direttiva stessa;

considerando che l'esperienza acquisita successivamente all'adozione della direttiva 76/768/CEE ha dimostrato come le disposizioni relative all'etichettatura debbano essere migliorate e come il termine previsto dall'articolo 12, paragrafo 2 sia insufficiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato V. Riguardo a tali prodotti gli Stati membri adottano tutte le disposizioni che ritengono utili.»;

2) il testo dell'articolo 4, lettere c) e d) è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU n. C 86 dell'1. 4. 1987, pag. 3.⁽²⁾ GU n. C 122 del 9. 5. 1988, pag. 80 e decisione del 14 dicembre 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.⁽⁵⁾ GU n. L 105 del 26. 4. 1988, pag. 11.

«c) coloranti diversi da quelli elencati nella prima parte dell'allegato IV, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati esclusivamente a colorare le zone pilifere;

d) coloranti elencati nella prima parte dell'allegato IV, utilizzati al di fuori delle condizioni indicate, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati unicamente a colorare le zone pilifere.»;

3) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Gli Stati membri ammettono l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono:

a) sostanze elencate nella seconda parte dell'allegato III, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna g) dell'allegato stesso;

b) coloranti elencati nella seconda parte dell'allegato IV, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nell'allegato stesso;

c) conservanti elencati nella seconda parte dell'allegato VI, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso. Tuttavia alcune di queste sostanze possono essere utilizzate, a concentrazioni diverse, per fini specifici che vanno indicati nella presentazione del prodotto stesso;

d) filtri UV elencati nella parte seconda dell'allegato VII, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f. dell'allegato stesso.

Alle date suddette tali sostanze, coloranti, conservanti e filtri UV saranno:

— o definitivamente ammessi,

— o definitivamente vietati (allegato II),

— o mantenuti per un periodo determinato nella seconda parte degli allegati III, IV, VI e VII,